COPIA

N. 6 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** del mese **febbraio** alle ore **18:15** nella sede del Comune di Villa Bartolomea.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE /ASSENTE
1.	TUZZA ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	RIGO FRANCESCA	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE
3.	PASQUIN GIULIANO	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE
4.	PRADELLA LUCA	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE
5.	BORIN MIRELLA	ASSESSORE COMUNALE	ASSENTE

Assistita dal sottoscritto Segretario Comunale Dott. RANZA GIORGIO ha adottato la deliberazione in oggetto

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'articolo 39 commi 1 e 19 della Legge 23 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'articolo 6 commi 1,2,3,4 6; e l'articolo 6 bis commi 1,2 e 3 e l'articolo 6 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quali prevedono rispettivamente:

- a. L'obbligo di adottare un piano triennale del fabbisogno di personale in coerenza:
 - 1. con la pianificazione pluriennale e la pianificazione della performance avuto riguardo:
 - 2. con le linee di indirizzo ministeriali finalizzate ad orientare le amministrazioni pubbliche approvate con decreto ministeriale del 8 maggio 2018;
- b. l'obbligo di valutare la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche:
 - 1. nell'ambito della limite finanziario potenziale massimo concesso

- 2. garantendo in ogni caso la neutralità finanziarie delle rimodulazioni;
- c. la possibilità in ogni caso di procedere ad assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali accertate alla luce della normativa del tempo vigente;
- d. il divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra;
- e. l'obbligo di gestire internalizzazioni ed esternalizzazioni previa verifica dell'economicità dei relativi processi e della valutazione degli stessi sulla spesa per il trattamento fondamentale ed accessorio del personale;
- f l'obbligo dei revisori dei conti di monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui sopra;
- g. l'adeguamento delle attività di cui sopra ad una direttiva ministeriale da emanare con riguardo alle autonomie locali previa intesa con la conferenza unificata;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate in Gazzetta Ufficiale sezione generale n. 173 in data 27/07/2018;

VISTI l'articolo 35 comma 1,2,3,5 e 7 (non assume rilevanza per questa amministrazione la fattispecie di cui al comma 3 bis stanti le ridotte dimensioni dell'ente) e l'art. 36 comma 1 e 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione e negli enti locali in particolare;

VISTI l'articolo 30 commi 1 e 2 bis, l'articolo 34 comma 6 e l'articolo 34 bis comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina della ricollocazione del personale in disponibilità e della mobilità esterna volontaria e dato atto che questa amministrazione:

- a. ha facoltà di coprire i posti vacanti mediante mobilità esterna volontaria (cessione del rapporto di lavoro);
- b. è tenuta preventivamente a verificare la presenza sul territorio regionale e nazionale di personale in disponibilità;
- c. è tenuta, prima di avviare procedure concorsuali a disporre avvisi di mobilità volontaria individuale da esperire a mezzo di procedure selettive salva la presenza di personale in comando o fuori ruolo che manifesta la volontà essere collocato in ruolo nei posti da ricoprire cui deve essere garantita priorità di accesso;

VISTO altresì l'art. 3 comma 5 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 c. in .l. 11 agosto 2014 n. 114 a norma del quale "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente" e dato atto che ai fini del computo trova applicazione la pronuncia della Corte dei Conti sez. centr. Aut. n.28/QMIG/2015 alla luce della quale:

- 1. Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
- 2. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

VISTO l'articolo 1 comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (vigente secondo la pronuncia della Corte dei Conti sezioni riunite n. 59/CONTR/2010 del 11 novembre 2010) il quale autorizza i trasferimenti per mobilità esterna volontaria (anche in regime di blocco delle assunzioni) tra enti sottoposti al regime vincolistico in materia di personale;

VISTA, con riguardo agli oneri del trattamento fondamentale e del salario accessorio conseguenti alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro al salario accessorio la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Puglia n. 99/PAR/2018 secondo la quale l'aumento stabile del fondo ed i differenziali PEO a decorrere dal 31 dicembre 2018 disposti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b) sono da ricomprendere nel limite di spesa previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonostante la presenza della dichiarazione congiunta n. 5 e dato atto, che in attesa del consolidarsi degli orientamenti la costituzione del fondo avverrà nel rispetto della dichiarazione congiunta sopra citata ma con vincolo di indisponibilità sulla somme predette;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'articolo 1 commi 1 e 4; l'articolo 3 comma 1 lettera c); l'articolo 4 comma 1; l'articolo 7 comma 1 lettera A) e comma 2; l'articolo 10 comma 1; l'articolo 11 commi 1, 2, 3 e 7; l'articolo 16 commi 1, 2 e 3 e dato atto che questa amministrazione è in regola con gli obblighi assunzionali imposti dalla normativa qui richiamata dal momento che:

- a. il numero di dipendenti al netto del personale incaricato di posizione organizzativa e del personale del servizio di Polizia Municipale è pari a 42;
- b. il numero di dipendenti assunti nell'ambito delle categorie protette è pari a n. 2 unità a tempo pieno;

VISTI gli articoli 39 comma 15 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'articolo 18 commi 6 e 7 della Legge 8 maggio 2001 n. 215 a norma dei quali il 30% dei posti messi a concorso deve essere riservato al personale proveniente dalla ferma breve e/o prolungata e dato atto che ad oggi non è stato reso dal Ministero alcun chiarimento in ordine alla corretta interpretazione della disposizione in esame nonostante il quesito formalmente proposto da questa amministrazione;

VISTO l'articolo 48 comma 1 del Decreto Legislativol 1 aprile 2006 n. 198 che subordina l'avvio di procedure di assunzione all'approvazione del piano triennale di azioni positive;

RILEVATOche la dotazioneorganica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari quanto allegato al presente atto (allegato 1)

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituitodal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilià 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizionene cessaria per poter effettuare nuove assunzionio instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullià degliatti posti in essere dato atto che l'istruttoria che ha permesso di formare il presente atto comprende anche la rilevazione delle eccedenze e l'attestazione dell'assenza di queste;

CONSIDERATO che gliartt. 6 e seguentidel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificatidal d.lgs. 25 maggio 2017 e le line eguida ministerial è messe nel maggio 2018 in attuazione delle predette disposizioni prevedono:

- di assegnare un ruolo prevalentenellindividuazione dei fabbisognie nella gestione dell'organizzazione alla Programmazione del fabbisogno di personale inscindibilmente connessa con il piano della performance;
- Il superamentodella dotazione organica come strumento statico e la trasformazione di questa in un documento finanziario done o ad individuare la spesa massima potenziale di personale;
- Il rapporto tra dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale come rimodulazione della spesa massima potenziale su base annuale e triennale nel rispetto del principio di neutra difinanziaria;
- Che in ognicaso ognioperazione di copertura dei posti vacanti deve essere rispettosa dei limitiposti dalla normativa del tempo vigente alla spesa per personale (tetto di spesa) ed alla determinazione delle capa à its sunzionali del tente;

che pertanto al fine di dare prima attuazione alla disciplina sopra citata occorre:

- 1. Determinare la spesa potenziale dellattuale dotazione organica nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida e quindi:
 - a. Quantificare la spesa massima potenzia le della dotazione organica attuale (ALLEGATO-1) comprendendo:
 - i. La spesa potenzialedei posti compresi quellivacanti (a prescindere dal tempo lavoro effettivo);
 - ii. La spesa derivante dalla contrattazione integrativa e dalla remunerazione del la voro straordinario:
 - iii. La spesa per il segretario generale compresi i diritti di rogito;
 - iv. il costo potenziale del personale reperibile con contratti flessibili;
 - v. il costo derivantedal personale che opera presso l'ente in comando ovvero in virtù di convenzioni per la gestione associata di servizi;
 - b. determinare la spesa non compresa nel limitefinanziario mposto dalla disciplinadei limitialla spesa per personale (ALLEGATO- 1 sub B) e che deve pertanto essere dedotta dalla spesa massima potenziale al fine di rendere il costo potenziale della dotazione intesa come strumento finanziario compatibile con il limite di spesa per personale complessivamente sostenibile:
 - c. determinare i costi della dotazione organica che hanno consistenza soltanto virtuale quali per es. il costo dei posti vacanti o la differenza tra il limite di spesa per contratti flessibili e la spesa effettivamente sostenuta ad una data specifica (ALLEGATO 1 sub C);
 - 2. determinare lo scostamento tra limite di spesa determinato dall'art. 1 comma 557 e ss. della legge 30 dicembre 2006 n. 296 ed il costo della dotazione organica Potenziale (ALLEGATO 1 sub D);
 - 3. Apportare le modifiche necessarie a contenere la spesa massima potenziale espressa dalla dotazione organica nel limite di spesa previsto dalla disciplina

- del tempo vigente ed oggi espresso dall'art. 1 comma 557 e ss. della legge 30 dicembre 2006 n. 296;
- 4. Individuare la nuova dotazione organica intesa come limite massimo potenziale di spesa coerente con il limite imposto dalla disciplina del tempo vigente e quindi per l'anno 2018 con il limite determinato a norma dall'art. 1 comma 557 e ss. della legge 30 dicembre 2006 n. 296 (ALLEGATO 2.);
- 5. Individuare la consistenza della capacità assunzionali dell'ente nel triennio 2019 2021 (ALLEGATO 3);
- 6. ridefinire la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 2021 (ALLEGATO 4);
- 7. Determinare gli effetti finanziari della PTFP sulla spesa complessiva al fine di attestarne la compatibilità con il limite di spesa complessivo e con le capacità assunzionali effettivamente disponibili (ALLEGATO 2);

DATO ATTO che questa amministrazione:

- a. ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2018 2020 con deliberazione n. 44 del 21/03/2018;
- b. ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2006 n. 296 presenta una spesa inferiore alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011 2013 (PROSPETTO ALLEGATO 2);
- c. ha approvato il piano delle azioni positive di cui all'articolo 48 comma 1 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 con deliberazione n. 43 del 21/03/2018;
- d. approva contestualmente al presente atto il documento di rilevazione delle eccedenze ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- e. ai sensi dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 4 comma 6 del d.l. 31 agosto 2013 n. 101 convertito 30 ottobre 2013 n. 125 non ha né ha avuto in corso rapporti di lavoro a tempo determinato che possano generale procedure di reclutamento speciali;
- f. ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del d.l. 11 novembre 2008 n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 come introdotto dal d.l. 27 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 è in regola con gli obblighi discendenti dall'attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti;
- g. dà corso con il presente atto agli adempimenti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e conseguentemente non è assoggettata al divieto di cui al comma 6 del predetto articolo.

CONSIDERATO:

- che alla luce del sistema normativo sopra richiamato deve ritenersi che l'amministrazione è rispettosa di tutte le normative in materia di gestione del personale e contenimento della relativa spesa e pertanto a norma dell'articolo 1 comma 450 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha facoltà disporre un numero di assunzioni pari al numero di cessazioni registrate negli esercizi precedenti e non gù oggetto di turn over;
- che al fine di determinare in concreto il potenziale assunzionale dell'ente occorre:

in primo luogo definire l'arco temporale entro il quale far valere le cessazioni soccorrendo a tale fine la pronuncia sopra citata della Corte dei Conti sez. centr. Aut. n.28/QMIG/2015 alla luce della quale:

- 1. Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
- 2. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

che pertanto le capacità assunzionali comprese nella programmazione 2019-2021 sono pari alla somma della spesa per il personale cessato nell'anno 2018 calcolata per l'intera annualità (competenza) e della spesa relativa alle capacità assunzionali 2016-2017-2018 (derivante dalle cessazioni 2015-2016-2017) non ancora utilizzate, come risultante dall'allegato 3 al presente atto;

In secondo luogo occorre definire la nozione di cessazione.

<u>Sotto questo profilo</u> ogni dubbio interpretativo è stato definitivamente eliminato con la pronuncia della Sezione Autonomie 16/2009 sopra citata nel senso che sono rilevanti unicamente le cessazioni che comportano estinzione definitiva del rapporto di lavoro di pubblico impiego;

In terzo luogo occorre determinare <u>del tetto di spesa.</u> Sotto questo profilo:

- 1. quanto alla disposizione di riferimento occorre richiamare l'art. 1 comma 450 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 oltre all'art. 1 comma 557 ter del 30 dicembre 2006 n. 296 come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 dal cui combinano disposto si evince la spesa per personale deve essere contenuta nell'abito del valore medio registrato allo stesso titolo nel triennio 2011 n. 2013 nonché inferiore alla somma della spesa sostenuta allo stesso titolo degli enti che si sono sciolti a seguito di fusione nell'anno 'recedente alla stessa;
- 2. <u>quanto alla nozione di spesa</u> occorre richiamare l'articolo 1 comma 557 bis della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la pronuncia della corte dei conti Sezioni Riunite n. 51/2011 da ritenersi modificata nella parte relativa all'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come interpretato da Corte Conti sezione Centrale Autonomie n. 7 e 24 del 2017:
 - i. per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ii. quelle sostenute per il ricorso alla somministrazione di lavoro;
 - iii. quelle per il conferimento di incarichi a contratto ai sensi (dell'articolo 90) e dell'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - iv. quelle connesse all'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (a differenza dell'analogo incentivo disciplinato dall'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
 - v. quelle per il personale comandato presso altri enti senza interruzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego in strutture, organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo allente (si vedano in proposito le citate pronunce delle sezioni riunite e sella sezione centrale autonomia sopra richiamate).;
- 3. <u>quanto alla determinazione delle spese escluse</u> la deliberazione della Corte dei conti sezione autonomie n. 9/2010 la quale espressamente esclude le spese sostenute:
 - i. per gli arretrati contrattuali sul trattamento fondamentale;

- ii. per il personale comandato presso altri enti e per il quale viene rimborsata la spesa dagli enti fruitori;
- iii. per il personale assunto nella quota obbligatoria per le categorie protette di cui alla Legge 68/1999;
- iv. per il pagamento dell'incentivo di progettazione limitatamente agli importi soggetti ratione terporis all'art. 92 del d.l.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché a decorrere dall'1 gennaio 2018 per i nuovi incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- v. per i diritti di rogito versate al segretario comunale;
- vi. per il riassorbimento del personale di area vasta a norma dell'art. 1 comma 424 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (corte conti lombardia n. 485/2015/PAR)
- vii. relativamente al **fondo per le risorse decentrate** il parere espresso dalla Corte dei Conti sez. Lombardia n. 42/2009 secondo il quale debbono essere ricompresi nella nozione di aumenti contrattuali e dunque esclusi dal computo soltanto quelli afferenti alle risorse stabili perché vincolati mentre debbono essere conteggiati nelle spese per personale quelli afferenti alle risorse decentrate di parte variabile perché disposti secondo una valutazione discrezionale dellente. Si precisa che il medesimo principio si ritiene applicabile anche relativamente al c.c.n.l. siglato in data 21 maggio 2018.

CONSIDERATO **l'assetto organizzativo interno e la distribuzione delle funzioni** così come delineato nel funzionigramma coerente con obiettivi istituzionali e con obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, (allegato 5)

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente come risultante dall'allegato 2 al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

- CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le assunzioni di personale come da allegato 4 ricordato che l'amministrazione:
- ha registrato le cessazioni elencate nell'allegato 5:
- che l'amministrazione non ha effettuato alcuna assunzione in sostituzione del personale cessato....;
- che l'amministrazione ha facoltà di destinare la capacità assunzionale generata dai resti assunzionali come previsto dalla normativa richiamata e risultante dall'allegato 3 che comunque per comodità qui si riepilogano:

anno 2019:

conferma sostituzione dell'istruttore direttivo tecnico D;

introduzione dell'istruttore direttivo amministrativo D attualmente mancate nell'area affari generali e segreteria

esecutore B1 per l'area tecnica

anno 2020

introduzione di un istruttore amministrativo C e di un istruttore tecnico C nell'anno 2020;

CONSIDERATO che relativamente alla programmazione del fabbisogno per il periodo 2019 – 2021 ed alla conseguente dotazione organica;

- si ritiene indispensabile:
- garantire la sostituzione del personale cessato con riguardo in particolare alla sostituzione della figura dell'istruttore direttivo tecnico cat. D e dell'istruttore direttivo amministrativo cat. D mediante mobilità o concorso pubblico nel 2019 e introduzione di un esecutore B1 per l'area tecnica mediante chiamata ai sensi della normativa vigente;
- o garantire l'inserimento personale con istruttore tecnico categoria C e istruttore amministrativo cat C mediante mobilità o concorso pubblico nel 2020

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali utilizzo di prestazione di servizio ex art. 14 del CCNL 2004 per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto dei presupposti di legge;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al"pareggio di bilancio");

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata:

Visti gli allegati che si riepilogano:

Allegato A – esubero personale

Allegato 1 dotazione organica al 31/12/18

Allegato 2 dotazione organica al 01/01/19

Allegato 3 determinazione capacità assunzionali triennio 2019/20212

Allegato 4 programmazione fabbisogno di personale 2019/2021

Allegato 5 funzionigramma

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso con verbale n. 12 in data 25/01/2019, agli atti comunali al prot. ;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE il prospetto allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante la rilevazione delle eccedenze di personale;
- 2. DI APPROVARE il prospetto allegato 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante la dotazione organica potenziale alla data del 31 dicembre 2018 prima della nuova programmazione determinata nel rispetto delle linee guida ministeriali contenute nel decreto 8 maggio 2018;
- 3. DI APPROVARE il prospetto allegato 2 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante la dotazione organica potenziale definitiva del Comune per il periodo 2019 2021;
- 4. DI APPROVARE il prospetto allegato 3 alla presente deliberazione quale parte di essa integrante e sostanziale recante la determinazione delle capacità assunzionali per il triennio 2019 2021;
- 5. DI APPROVARE il prospetto allegato 4 alla presente deliberazione quale parte di essa integrante e sostanziale recante la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019 2021;
- 6. DI APPROVARE il prospetto allegato 5 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante l'elenco delle funzioni e l'attribuzione delle stesse ai settori ed agli uffici per l'anno 2019;
- 7. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L.

296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) come risultante da allegati alla presente deliberazione;

- 8. DI AUTORIZZARE gli uffici comunali a porre in essere tutti gli atti (compatibili con i limiti di spesa vigenti) necessari e possibili per la copertura del fabbisogno di personale prevista dalla deliberazione sopra citata con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che con riguardo ai contratti di tipo flessibile;
- 9. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 10. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 1.

Successivamente con separata apposita votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di applicare le disposizioni normative come in premessa indicato.

Letto, approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE ALL' La presente deliberazione, ai fini degli atti e de	F.to Dott. GIORGIO RANZA ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini degli atti e de	ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini degli atti e de	ALBO PRETORIO
verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell data odierna.	lla trasparenza dell'azione amministrativa, 'Ente per quindici giorni consecutivi dalla
Villa Bartolomea, lì	L'INCARICATO COMUNALE
	F.to Emanuela Polo
Dalla Residenza Municipale, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIORGIO RANZA
SI CERTI	FICA
Che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo denunzie di vizi di legittimità o competenza;	ai sensi 10 gg. di pubblicazione senza riportare
Villa Bartolomea, lì	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. GIORGIO RANZA
E' copia conforme all'originale, in carta libera ad u Dalla Residenza Municipale, lì	

IL SEG

DELIBERA DI GIUNTA n.6 del 08-02-2019 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO RANZA